



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 4 – Verona, 29 aprile 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Marzo 2020 Pag. 1
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Marzo 2020 Pag. 2

AFFARI GENERALI:

- Variazione del Contributo Ambientale per le procedure semplificate di dichiarazione per importazione di merci imballate (Modulo 6.2) Pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA:

- VDR/Covid-19 – Adempimenti datoriali, valutazione rischio emergenza coronavirus, Nota ITL n. 89/2020 Pag. 4
- Prevenzione Incendi – Disposizioni per gli impianti di climatizzazione Pag. 5
- Attrezzature Lavoro – Verifiche periodiche, adottato il ventitreesimo elenco Pag. 6
- DPI/Covid-19 – Validazione DPI a cura di Inail, indicazioni Pag. 6
- AIA-AUA/Covid-19 – Autorizzazioni ambientali, indirizzi operativi della Regione Veneto Pag. 7
- Covid-19 e Disinfettanti – Il Ministero pubblica un comunicato con i dettagli per le autorizzazioni in deroga Pag. 8
- Alcool – Misure straordinarie per l'alcool etilico destinato alla fabbricazione dei prodotti igienizzanti Pag. 9
- Rifiuti/Covid-19 – Rapporto ISS n. 9/2020, indicazioni sulla gestione dei fanghi di depurazione Pag. 10
- DPI/Covid-19 – Videotutorial Inail per i lavoratori sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, tre video Pag. 11
- Sicurezza sul Lavoro – Aggiornato il software di valutazione dei rischi negli uffici, nuova Circolare OiRA Pag. 12
- Covid-19 – Prevenire il diffondersi del coronavirus in casa e nei luoghi di lavoro, studio ISS Pag. 13
- Covid-19 – ECHA pubblica una serie di Q&A utili alle aziende interessate a mettere sul mercato prodotti disinfettanti durante l'emergenza Pag. 15
- DPI/Covid-19 – INAIL validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale, FAQ Pag. 16
- Rifiuti – Pubblicate le Linee Guida SNPA n. 24/2020 sulla classificazione dei rifiuti Pag. 17
- Infortuni/Covid-19 – Per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli infortuni Pag. 18
- F-GAS/Covid-19 – Circolare Ministero Ambiente in merito, obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione Pag. 19
- F-GAS/Covid-19 – Aggiornamento funzionalità della banca dati F-Gas Pag. 20
- Mangimi – Aggiornamento Normativa Pag. 21
- Marcatura CE – Display elettronici, avviso di rettifica Pag. 21
- Covid-19 – Scadenze Ambientali prorogate al 30 giugno p.v. Pag. 22
- Medico Competente/Covid-19 – Allegato 3 B proroga a luglio Pag. 22
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Interventi di prevenzione dello Spisal per covid-19 Pag. 22
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Protocolli condivisi con le parti sociali, Spisal Azienda ULSS 9 Scaligera, aggiornamento al 9 aprile 2020 Pag. 23
- Marcatura CE – Apparecchi di refrigerazione uso domestico, aggiornamento Pag. 23
- INAIL/Covid-19 – Infezioni sul lavoro da coronavirus, pubblicate Faq sulla certificazione medica e sulla tutela dell'Inail Pag. 24
- Marcatura CE – Lavatrici e lavasciuga, aggiornamento Pag. 25
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Regione Veneto aggiorna il documento per gli ambienti di lavoro, indicazioni sui test virologici Pag. 26
- Mascherine e DPI/Covid-19 – Nota della CCIAA di Venezia-Rovigo Pag. 27
- Bando ISI INAIL/Covid-19 – Sospensione termini avvisi pubblici Isi Pag. 28
- AEE – Deroghe divieto piombo e cardmio, aggiornamento Pag. 29
- Infortuni/Covid-19 – Infezioni sul lavoro da coronavirus, garantite le stesse prestazioni degli infortuni - Ulteriori chiarimenti Pag. 29
- UNI/Covid-19 – Liberamente scaricabili le norme Uni per combattere il contagio Pag. 31
- Rifiuti – MUD 2020 prorogato al 30 giugno, servizio dichiarazione ambientale Pag. 33
- Marcatura CE – Sorgenti luminose, rettifica Pag. 33
- Rischio di Incidente Rilevante – Disponibile l'elenco aggiornato degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 Pag. 34
- DPI/Covid-19 – Documento Ministero Interno sull'uso dei DPI Pag. 34
- Sicurezza Lavoro/Covid-19 – Verifiche INL disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro Pag. 35
- DPI INAIL/Covid-19 – Pubblicato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall'Inail Pag. 36
- Mascherine/Covid-19 – Ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza covid-19 Pag. 37
- Ambiente/Covid-19 – Rinvio di scadenze ambientali e funzionalità dello sportello ambientale Pag. 37

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 38

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI MARZO 2020

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di MARZO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
MARZO	2019	/	MARZO
			+0,08%
			+0,1%
			75%

- Variazione biennale:

			75%
MARZO	2018	/	MARZO
			+0,68%
			+0,9%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2020	+0,5	+0,2	+0,1										2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
CAMBI MESE DI MARZO 2020**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di MARZO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,7788
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5417
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4703
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	118,8973
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	11,2943
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,89460
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1063
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,8751
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0591

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI DICHIARAZIONE PER IMPORTAZIONE DI MERCI IMBALLATE (MODULO 6.2)

Inoltriamo la comunicazione Conai per le aziende dichiaranti il Contributo ambientale in una delle procedure semplificate previste per i materiali di confezionamento dei prodotti importati.



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 2 aprile 2020

Oggetto: variazione del Contributo ambientale per le procedure semplificate di dichiarazione per importazione di merci imballate (Modulo 6.2).

I Contributi ambientali per gli imballaggi in carta e in vetro subiranno variazioni in aumento¹, rispettivamente, dal 1° giugno² e dal 1° luglio 2020³.

Tali variazioni avranno effetti anche sulle procedure semplificate di dichiarazione per importazione di merci imballate. In particolare, in base ai consolidati automatismi di adeguamento:

- il Contributo mediante il *calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate* (cosiddetta *procedura semplificata “per tara”*) passerà:
 - da 85,00 a 91,00 €/t, dal 1° giugno 2020;
 - da 91,00 a 92,00 €/t, dal 1° luglio 2020;
- l'*aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni* (cosiddetta *procedura semplificata “a valore”*):
 - passerà da 0,17 a 0,18%, dal 1° luglio 2020, per i prodotti alimentari imballati;
 - resterà invariata per i prodotti non alimentari imballati, pari a 0,09%.
- i valori del contributo forfetario per l'anno 2020 della *nuova procedura semplificata sul fatturato dell'anno precedente* (Guida Conai 2020 – Vol. 1 - Par. 5.1.3) varieranno come segue:

Fatturato anno precedente	CAC forfetario Annuo ⁽¹⁾ ATTUALE	CAC forfetario Annuo ⁽¹⁾ AGGIORNATO ⁽²⁾
	€	€
Fino a 200.000 €	Esenzione totale	
Oltre 200.000 – fino a 500.000 €	250	253
Oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	500	505
Oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	750	758
Oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	1.000	1010

⁽¹⁾ Importo annuo da dichiarare al Conai in unica soluzione.

⁽²⁾ I valori annui aggiornati tengono conto di entrambe le variazioni previste per gli imballaggi in carta e in vetro, con decorrenza, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio 2020.

Nel più ampio contesto di semplificazioni procedurali, con specifico riferimento alla *dichiarazione del contributo ambientale mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate*, sono in corso approfondimenti per valutare la possibilità di far decorrere l'aumento da luglio 2020 anziché da giugno 2020, in linea con le altre procedure semplificate di dichiarazione. In tal caso, prima del 20 luglio 2020 (scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di giugno o del secondo trimestre 2020) sarà data adeguata informativa alle imprese interessate.

Per eventuali ulteriori informazioni, Vi ricordiamo il **Numero Verde CONAI 800337799** e l'indirizzo infocontributo@conai.org.

¹ Deliberate il 19 febbraio 2020 dal Consiglio di Amministrazione del Conai e divulgate attraverso il comunicato stampa del 6 marzo scorso, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Circolari applicative.

² Da 35,00 a 55,00 €/t.

³ Da 27,00 a 31,00 €/t.

VDR/COVID-19
ADEMPIMENTI DATORIALI, VALUTAZIONE RISCHIO EMERGENZA CORONAVIRUS,
NOTA ITL N. 89/2020

Resa disponibile dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro la **Nota 13 marzo 2020 n. 89** recante *“Adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus”*.

Con tale provvedimento l'ITL suggerisce di **formalizzare le misure preventive** adottate dall'azienda a tutela dei lavoratori rispetto al rischio contagio Covid-19 raccogliendole in una **appendice del Documento di Valutazione del Rischio DVR** a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. 81/2008.

L'Ispettorato sottolinea che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell'ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività.

La normativa vigente prevede in caso di una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa, l'obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008.

Se però l'agente biologico che origina il rischio non è riconducibile all'attività del datore di lavoro ma è dovuto ad **una situazione esterna**, il datore di lavoro non è tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all'attività e cicli di lavorazione.

Rispetto allo scenario connesso all'infezione coronavirus l'ITL condivide la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. **si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.**

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. **è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema** in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. **Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. n. 81/2008.**

Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.

La Nota è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

PREVENZIONE INCENDI DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2020, n. 73 il decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2020, con il quale sono state dettate nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.

La necessità di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi si è presentata considerando che le limitazioni esistenti sono superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti stessi.

L'art. 2 del decreto prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, *"laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigoriferi non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte"*.

La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità di tali impianti dovrà essere comprensiva del manuale d'uso e manutenzione. Quest'ultimo deve essere redatto in lingua italiana a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Le disposizioni dettate dal decreto entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale.

Il testo del D.M. è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ATTREZZATURE LAVORO VERIFICHE PERIODICHE, ADOTTATO IL VENTITREESIMO ELENCO

Fonte Ministero Lavoro

Reso disponibile dal Ministero del Lavoro il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il quale viene adottato il ventitreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto è composto da sette articoli:

- all'articolo 1 viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'articolo 3 riporta i nominativi dei soggetti Iscritti per la prima volta nell'elenco;
- all'articolo 4 reca la Sospensione dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati del soggetto richiedente la sospensione;
- all'articolo 5 viene decretata la cancellazione dell'iscrizione, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 6 reca il nuovo Elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 7 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto n. 6 del 14 febbraio 2020 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

DPI/COVID-19 VALIDAZIONE DPI A CURA DI INAIL, INDICAZIONI

Fonte www.inail.it

Rese disponibili sul sito di INAIL www.inail.it le FAQ di carattere generale aggiornate al 3 aprile c.a. relativamente alla possibilità di produrre o importare DPI in deroga alle norme vigenti secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.L. n. 18/2020.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

AIA-AUA/COVID-19

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, INDIRIZZI OPERATIVI DELLA REGIONE VENETO

Resa disponibile dalla Regione Veneto la Circolare prot. n. 1417481 del 1° aprile 2020 recante *“Emergenza epidemiologica da COVID 19. DPCM del 8.03.2020 e ss.mm.ii. Impianti in AIA -AUA: attività di monitoraggio e controllo degli impianti, riesame delle autorizzazioni, rispetto di eventuali piani di adeguamento, trasmissione documentazione. Primi indirizzi operativi.”*

Con tale nota vengono fornite indicazioni per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti sottoposti ad autorizzazioni ambientali (AIA ed AUA) a fronte dell'emergenza COVID 19 e riguarda sia gli impianti per i quali è consentita la prosecuzione dell'attività ai sensi del DPCM del 22.03.2020, sia quelli temporaneamente sospesi ai sensi del medesimo DPCM.

Per gli impianti che restano in esercizio la Regione Veneto stabilisce che venga assicurata anche la continuazione di tutti monitoraggi e il controllo degli stessi, in particolare i controlli che devono essere necessariamente garantiti per gestire correttamente l'impianto (ad es. analisi sui rifiuti in ingresso o in uscita per gli impianti di gestione rifiuti, monitoraggi di processo).

Per quanto riguarda i controlli periodici sulle matrici ambientali finalizzati alla conferma del buon andamento delle attività e dei processi (ad es. controllo su qualità dell'aria, delle acque sotterranee, degli scarichi o alle emissioni in atmosfera, ecc) possono essere temporaneamente sospesi se ricorrono alcune condizioni precisate nella nota regionale e a patto che il gestore comunichi all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (Regione, Provincia o Città Metropolitana) e agli Enti di controllo (ARPAV) la mancata effettuazione delle specifiche attività di controllo, motivando l'impossibilità ad eseguirle.

La comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Città Metropolitana di Venezia o Provincia dove ha sede l'attività per le autorizzazioni da queste rilasciate (per la provincia di Verona ad ambiente.provincia.vr@pecveneto.it) e ad ARPA della provincia di riferimento oppure alla Regione Veneto per le autorizzazioni da questa rilasciate tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it e sempre ad ARPA della provincia di riferimento.

Per quanto riguarda le attività sospese, vengono sospesi anche tutti i controlli ed i monitoraggi ambientali legati all'esercizio dell'attività stessa. Si suggerisce comunque di inviare una comunicazione di sospensione delle attività a mezzo PEC secondo gli indirizzi suddetti indicati per le attività non sospese.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

COVID-19 E DISINFETTANTI IL MINISTERO PUBBLICA UN COMUNICATO CON I DETTAGLI PER LE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Fonte Ministero Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato il 6 aprile 2020 un Comunicato per diffondere le modalità con cui richiedere l'autorizzazione per prodotti disinfettanti per le mani (PT1) e per le superfici (PT2). In questa nota si rimanda, per i **prodotti disinfettanti a base di attivi ancora non approvati**, alla linea guida dell'Istituto di Superiorità del 19/03/2020.

Tali prodotti devono infatti essere autorizzati come Presidio Medico Chirurgico e devono essere formulati in un'officina di produzione autorizzata dal Ministero. A questo proposito, il comunicato esplicita la possibilità di seguire una procedura d'urgenza anche per l'autorizzazione delle officine.

Per i **prodotti a base di sostanze attive già approvate**, che richiedono autorizzazione secondo il BPR, è invece possibile richiedere l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 55, presentando una domanda che includa le seguenti informazioni:

- fornitore della sostanza attiva;
- studio di efficacia (EN 14476). Lo studio di efficacia virucida può non essere presentato in alcuni casi:
 - prodotti con composizione analoga alle formulazioni raccomandate da ECDC e/o WHO;
 - prodotti autorizzati in altri Stati Membri e per i quali è stata valutata l'efficacia virucida (presentare copia dell'autorizzazione del prodotto in uno Stato Membro nel quale sia stata valutata l'efficacia virucida);
 - prodotti la cui efficacia sia desumibile dalla composizione (dietro opportuna giustificazione);
- scheda tecnica;
- composizione quali-quantitativa completa;
- proposta di etichetta del prodotto, che dovrà riportare la seguente indicazione: "*Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR*".

Tali richieste dovranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it o all'helpdesk all'indirizzo: biocidi@sanita.it, con indicazione dell'oggetto: "Emergenza Covid-19 – Richiesta di autorizzazione in deroga ex art. 55 BPR".

Il testo è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALCOOL MISURE STRAORDINARIE PER L'ALCOOL ETILICO DESTINATO ALLA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI IGIENIZZANTI

Segnaliamo che, vista l'emergenza da COVID19 e la necessità di prodotti igienizzanti, l'Agenzia Dogane e Monopoli, con la Direttiva 95971 del 19 marzo 2020, ha emesso alcune disposizioni, valide per l'intera durata dell'emergenza, volte a contrastare la criticità di approvvigionamento di alcool etilico per la produzione di prodotti sia disinfettanti che igienizzanti. L'alcool destinato a produzione di questi prodotti è esente da accise, come da D.Lgs. 504/95, articolo 27, comma 3, lettera b).

In particolare:

- sono state autorizzate nuove formule di denaturazione per alcool destinato alla fabbricazione di prodotti igienizzanti, basate su sostanze denaturanti abbondantemente disponibili sul mercato nazionale;
- è stata prevista la possibilità per i fabbricanti di prodotti igienizzanti di sostituire tali sostanze nelle formule in precedenza autorizzate, al posto di altri denaturanti attualmente non disponibili per via dell'emergenza in atto;
- è stata definita la procedura per consentire la produzione, senza pagamento dell'accisa, dei disinfettanti ai fabbricanti professionali (ad esempio: farmacie, laboratori, centri di ricerca, ecc) che richiedono per la prima volta l'autorizzazione all'impiego dell'alcol denaturato in uso esente solo per le necessità contingenti legate al periodo emergenziale;
- è introdotta la facoltà di effettuare denaturazioni straordinarie dell'alcol etilico anche presso distillerie di produzione non munite di opifici dedicati; la distilleria dovrà procurare gli adeguati denaturanti, fare comunicazione all'Ufficio delle dogane locale competente e adempiere ai propri obblighi fiscali;
- è stato ammesso l'impiego dell'alcole denaturato con eurodenaturante (che utilizza alcool ispropilico, metiletichetone, denatonio benzoato). Questo tipo di alcol denaturato è quello ordinariamente reperibile dal consumatore presso ad esempio i supermercati.

Sottolineiamo che in Italia l'impiego di alcool etilico denaturato nella produzione di prodotti cosmetici è regolato dall'articolo 2 del Decreto 524/1996. Al comma 2, in particolare, vengono descritti i metodi e le sostanze con cui denaturare l'alcool per questi usi. In situazioni ordinarie è escluso l'utilizzo di alcool con la miscela "denaturante generale".

Ricordiamo che rimane la necessità, anche per chi si configura come utilizzatore occasionale in questo periodo di emergenza, di sottomettere l'istanza all'ufficio delle dogane territorialmente competente. L'Ufficio delle Dogane, una volta ricevuta l'istanza, rilascia l'autorizzazione all'impiego di alcool per il solo uso (occasionale) in prodotti con funzione igienizzante.

Il Comunicato è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI/COVID-19

RAPPORTO ISS N. 9/2020, INDICAZIONI SULLA GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

Fonte ISS

Reso disponibile dall'Istituto Superiore di Sanità il documento “Rapporto ISS n. 9/2020. Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020”.

Questo documento, che descrive le modalità operative per la gestione dei fanghi di depurazione, dal recupero al trattamento, smaltimento o riutilizzo, è indirizzato sia ai gestori del servizio idrico integrato, inclusi gli operatori degli impianti di depurazione, sia alle autorità ambientali e sanitarie che operano su tutto il territorio nazionale.

Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in corso.

Per quanto riguarda gli impianti di compostaggio, digestione anaerobica i tempi e le temperature di trattamento fanno ritenere irrilevante il rischio di trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Nel caso di incenerimento o disidratazione termica, le condizioni e temperature di trattamento fanno ritenere irrilevante il rischio di trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Per lo smaltimento in discarica la collocazione in discarica, cioè a giacimento controllato, va effettuata nel rigoroso rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica all'interno degli impianti e in tutte le fasi di conferimento e utilizzo dei fanghi. In particolare, la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente, evitando la formazione di aerosol e polveri; il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza da punto di vista igienico sanitario.

Il testo del Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

DPI/COVID-19 VIDEOTUTORIAL INAIL PER I LAVORATORI SULL'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, TRE VIDEO

Fonte www.inail.it

Pubblicate sul sito dell'Inail le tre sezioni del filmato che contengono utili indicazioni per i lavoratori sull'utilizzo di maschere facciali filtranti e guanti monouso.

RISCHIO BIOLOGICO - SARS-COV-2

La prima pillola informativa fa il focus sulle modalità di trasmissione del virus che sta causando l'attuale pandemia da Covid-19 e sull'importanza di un uso razionale e corretto dei dispositivi di protezione individuale, in particolare maschere filtranti e guanti monouso, per contrastare il contagio.

DISPOSITIVI - MASCHERE FACCIALI

La seconda pillola informativa illustra il corretto utilizzo delle maschere facciali, dispositivi atti a evitare ai lavoratori esposti al rischio del virus Sars-Cov-2 il possibile contagio attraverso le vie respiratorie per effetto del rilascio di gocce di saliva, dette droplet. L'uso improprio delle maschere filtranti può aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione dell'infezione, per questo deve sempre essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto di appropriate norme igieniche.

DISPOSITIVI - GUANTI MONOUSO

La terza pillola informativa illustra il corretto utilizzo dei guanti monouso, dispositivi di protezione delle mani atti a evitare ai lavoratori esposti al rischio il possibile contagio con superfici contaminate. Viene sottolineata l'importanza del rispetto delle indicazioni di uso e di rimozione dei guanti, potenzialmente infetti, praticando sempre un'adeguata igienizzazione delle mani.

Tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus (Parte 1 - 2 - 3) e versione integrale

Il prodotto informativo contiene utili indicazioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 ed è diviso in tre parti: il primo video, di carattere generale introduce l'argomento dei dispositivi di protezione individuale; il secondo è relativo all'uso delle maschere facciali filtranti; il terzo illustra le modalità corrette di utilizzo dei guanti monouso.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid-19-prodotti-informativi.html>

SICUREZZA SUL LAVORO AGGIORNATO IL SOFTWARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI UFFICI, NUOVA CIRCOLARE OIRA

Emanata la Circolare congiunta n. 2 del 23 marzo 2020, a firma del Direttore Generale della DG dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Generale dell'Inail, relativa allo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA (*Online Interactive Risk Assessment*), dedicato al settore "Uffici".

La circolare, che riguarda l'aggiornamento del layout dello strumento attualmente in uso, integra e sostituisce la precedente circolare del 25 luglio 2018.

Realizzato dall'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha), OiRA è un *software* di valutazione interattiva dei rischi *online*, che segue le impostazioni fornite dalle direttive comunitarie su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è offrire un supporto concreto nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e nell'elaborazione e redazione del relativo Documento di valutazione dei rischi (Dvr) attraverso un percorso guidato.

E' utile ricordare che lo strumento europeo ha l'obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

A decorrere dalla data di emanazione della nuova circolare, sarà possibile accedere a due versioni dello strumento, rese disponibili gratuitamente attraverso il sito internet dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), al link "tool Italiani", secondo le indicazioni fornite nel sito. Sarà possibile accedere alla pagina anche dal sito del **Ministero** e da quello **del'INAIL**.

Suddivisa in una premessa e in sette paragrafi, la circolare spiega analiticamente la funzione dello strumento, le modalità di accesso, il campo di applicazione nonché l'intero processo di valutazione dei rischi con la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Dalla pagina di Benvenuto, effettuando il login o eseguendo una sessione di prova, sarà possibile selezionare la versione del tool che si desidera utilizzare: "Uffici: vecchia versione", disponibile fino al 31 dicembre 2020, per permettere a chi l'abbia già utilizzata di continuare ad avere accesso alle valutazioni inserite e stampare il relativo Dvr; oppure "Uffici: nuova versione", per chi si accinge a una nuova valutazione dei rischi.

Il testo della Circolare Inail è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

COVID-19 PREVENIRE IL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS IN CASA E NEI LUOGHI DI LAVORO, STUDIO ISS

Fonte INAIL

Si segnala un approfondimento realizzato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria Indoor che analizza ambienti domestici e lavorativi.

La qualità dell'aria è importante non soltanto all'aperto ma anche nei luoghi chiusi. Abitazioni, supermercati, uffici, strutture sanitarie, farmacie, banche, poste, stazioni, aeroporti, mezzi pubblici sono alcuni dei luoghi su cui si è soffermato l'ultimo studio in materia del Gruppo di lavoro ISS (Istituto superiore di sanità) Ambiente e Qualità dell'aria *Indoor* dal titolo "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".

La ricerca prende in esame due tipologie di ambienti, domestici e lavorativi. Nei primi si fa riferimento agli accorgimenti da adottare, nelle abitazioni, dove, in questo periodo, adulti e ragazzi impegnati a lavorare e a studiare, attraverso le tecnologie digitali, trascorrono la maggior parte del tempo. Nei secondi si offrono indicazioni utili per i luoghi di lavoro in cui è frequente il contatto con il pubblico e l'utenza esterna. Spesso l'esposizione all'inquinamento indoor può essere dominante rispetto a quella *outdoor*.

Consigli per prevenire l'inquinamento dell'aria negli ambienti *indoor*. La qualità dell'aria negli ambienti chiusi, generalmente indicati con il termine inglese *indoor air* influisce sulla salute delle persone. Il rapporto ISS indica alcuni consigli idonei a prevenire o limitare l'inquinamento dell'aria *indoor* e a contrastare, per quanto è possibile, il diffondersi dell'epidemia. Dati recenti relativi al diffondersi del virus SARS CoV-2, responsabile della COVID 19, confermano che sulla plastica e l'acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe capacità di permanere rispetto a quello della SARS CoV-1, mostrando comunque una perdita della carica virale nel tempo, la metà delle particelle non sarebbe più infettiva dopo poco più di un'ora.

Frequenti ricambi d'aria in tutti gli ambienti. Tra le azioni consigliate, garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti, anche in considerazione del fatto che alcune stanze sono diventate nuove postazioni di lavoro e di studio e scarsi ricambi d'aria possono favorire l'esposizione a inquinanti e favorire la trasmissione del virus. In luoghi poco ventilati sono spesso segnalati fenomeni come mal di testa, irritazione di occhi e gola, affaticamento delle vie respiratorie, asma, allergie, problemi cardiovascolari, riduzione delle prestazioni cognitive e della produttività.

Riscaldamenti e pulizie quotidiane. Nel caso di funzionamento del riscaldamento, è bene evitare l'aria troppo secca, non dimenticando di mantenere un certo grado di umidità, utilizzando gli appositi contenitori di ceramica. Per le pulizie quotidiane, particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici toccate più di frequente: porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, cellulari, tastiere, telecomandi, stampanti. È opportuno utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per cento. In ogni caso è opportuno eseguire le pulizie utilizzando i guanti e arieggiare stanze e ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti.

Inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro indoor. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, la qualità dell'aria influisce sulle prestazioni e il benessere fisico e mentale dei lavoratori. A tal fine vanno considerati i rapporti stretti tra le attività svolte dalle persone, le mansioni, i comportamenti, la corretta applicazione delle procedure organizzative e gestionali, le caratteristiche dell'edificio, la presenza e l'utilizzo di impianti tecnologici, le attività di pulizia e sanificazione, le manutenzioni. Nell'ambito dell'emergenza sanitaria in corso contribuiscono al mantenimento di una buona qualità dell'aria e al benessere dei lavoratori, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il mantenimento della distanza di un metro fra le persone, tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito, lavare le mani con acqua e sapone o gel idroalcolico.

Pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra. È opportuno garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti. Negli edifici dotati di specifici sistemi di ventilazione che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore, permettendo il ricambio con l'esterno, gli impianti devono mantenere attivo l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo periodo di emergenza, per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri e virus). È necessario pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75 per cento asciugando successivamente.

Ambienti dove sono presenti distributori automatici di bevande e locali senza finestre. Deve essere garantito un buon ricambio d'aria anche nei luoghi dove sono ubicati distributori automatici di bevande, in questi contesti deve essere assicurata una pulizia sanificazione periodica e una giornaliera delle tastiere con appositi detergenti. Inoltre nei locali senza finestre (archivi, spogliatoi, bagni) dotati di ventilatori/estrattori, gli impianti vanno mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza al fine di ridurre le concentrazioni nell'aria.

Accorgimenti da adottare sui mezzi pubblici. Sui mezzi pubblici gli impianti di climatizzazione devono essere mantenuti attivi per incrementare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell'aria e va eliminata totalmente la funzione di riciclo per evitare l'eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus) nell'aria. Se il tempo lo permette è bene aprire i finestrini.

Pulizie quotidiane sulle superfici utilizzate di frequente. Nei luoghi di lavoro le pulizie quotidiane devono riguardare le superfici toccate più spesso: porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti. È bene utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per cento.

Sanificazione all'interno degli edifici. Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni tese a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

COVID-19 ECHA PUBBLICA UNA SERIE DI Q&A UTILI ALLE AZIENDE INTERESSATE A METTERE SUL MERCATO PRODOTTI DISINFETTANTI DURANTE L'EMERGENZA

Fonte ECHA e Normachem

ECHA ha pubblicato sulla [pagina dedicata al COVID-19](#) una serie di domande e risposte per le aziende interessate a immettere sul mercato **disinfettanti** utili durante la pandemia.

L'Agenzia aiuta innanzitutto le aziende ad inquadrare il proprio caso, in base alla sostanza utilizzata nel prodotto, specificando poi i requisiti di ciascuno.

Tra le informazioni più utili:

- l'inquadramento degli obblighi di **aziende importatrici da extra-UE**: gli obblighi relativi al BPR ricadono interamente sull'azienda europea importatrice;
- chiarimenti sui **prodotti a base di etanolo** e di s.a. *under review*: questi sono soggetti alla legislazione nazionale di ciascun Paese, che deve quindi comunicare (o deve essere contattato tramite l'helpdesk per capire) le eventuali deroghe a livello nazionale. Nel caso dell'Italia, l'ISS ha pubblicato una [linea guida](#) per la presentazione dei dossier di prodotti disinfettanti per mani e superfici, valida per i prodotti sotto regime nazionale (PMC);
- chiarimenti su prodotti a base di **sostanze attive già approvate**: in questo caso è possibile una autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 55. Le modalità di queste procedure sono nazionali e perciò, anche in questo caso, ogni Paese deve comunicare (o deve essere contattato tramite l'helpdesk per capire) le eventuali deroghe a livello nazionale e le procedure da utilizzare per usufruirne. Al momento non sono disponibili comunicazioni specifiche dall'Italia. Inoltre, non è possibile ottenere un'autorizzazione in deroga a livello unionale;
- informazioni su **deroghe speciali**, specifiche per alcune sostanze. Al momento [ECHA](#) ha proposto (e l'Italia ha accolto) una deroga per **le sostanze 1-propanolo e 2-propanolo**. Queste infatti possono essere acquistate da un qualsiasi fornitore (anche non presente nella lista articolo 95), purché rispettino le specifiche tecniche indicate dall'Agenzia;
- chiarimenti **sulla necessità di registrare ai sensi del regolamento REACH** tutte le sostanze non attive (i co-formulanti, ma anche gli attivi considerati "new" active substances e non ancora approvati) dei prodotti, qualora direttamente prodotte o importate da extra UE in quantitativi maggiori di 1 tonnellata/anno. Questo punto va considerato con attenzione soprattutto dalle aziende importatrici di formulati.

DPI/COVID-19 INAIL VALIDAZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, FAQ

Fonte www.inail.it

Con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15 è prevista la validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale. L'art. 15 del Decreto Legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19 e attribuisce all'Inail la funzione di **validazione straordinaria e in deroga** dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Fermo restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 122, si tratta per l'Inail, che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.

La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all'adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

In considerazione della specifica finalità della norma, i DPI interessati dalla disposizione sono **unicamente quelli** funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e sono **indicati nell'allegata tabella**.

La richiesta deve:

- essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti;
- essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: dpiart15@postacert.inail.it. Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

Si prega di non inviare alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it richieste di informazioni tecniche ovvero di chiarimenti perché non possono essere esaudite.

Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.

Per informazioni e assistenza nella sezione "SUPPORTO" del portale sono a disposizione dell'utenza le "FAQ" e il servizio "Inail risponde", che consente l'invio di richieste attraverso un form strutturato.

Al fine del corretto inoltro delle richieste, si invita l'utenza a selezionare nel campo "Categoria" la voce "Ricerca e tecnologia", nel campo "Sottocategoria" la voce "Informazioni e normativa" e nel campo "Oggetto" la voce "Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed ambientale".

Tabella dispositivi di protezione individuale

Fac-simile autocertificazione

Faq Validazione in deroga DPI Covid-19

Aggiornamento: 3 aprile 2020

Istruzione operativa del 19 marzo 2020

Emergenza Covid – 19. Attuazione art. 15 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale.

Validazione in deroga DPI Covid-19

L'Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.

Tutta la Documentazione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI

PUBBLICATE LE LINEE GUIDA SNPA N. 24/2020 SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Disponibili solo in formato elettronico la pubblicazione SNPA "Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti" approvate con Delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019.

Sono on-line le Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti n. 24/2020 già approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019.

L'obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l'espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.

Il documento analizza i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore e fornisce un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell'individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità.

Le linee guida forniscono, inoltre, la versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti, riportando esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individuano criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).

La pubblicazione SNPA è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

INFORTUNI/COVID-19

PER I CONTAGI SUL LAVORO GARANTITE LE STESSE PRESTAZIONI DEGLI INFORTUNI

Fonte INAIL

Resa disponibile dall'Inail la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 recante “Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2, all'articolo 34, commi 1 e 2”.

Con tale provvedimento sono fornite indicazioni sulla tutela per tutti i lavoratori assicurati con l'Inail che hanno contratto l'infezione COVID 19 in caso di contagio di origine professionale.

Come chiarito dalla circolare, l'ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Per il datore di lavoro è confermato l'obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'Inail il certificato medico d'infortunio. Permane inoltre l'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'Inail.

L'infortunio in itinere può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato. Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

F-GAS/COVID-19
CIRCOLARE MINISTERO AMBIENTE IN MERITO,
OBBLIGHI DI CONTROLLO DELLE PERDITE PERIODICO E DI COMUNICAZIONE

Fonte Ecocerved

La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 aprile 2020 fornisce indicazioni ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo degli obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione di cui all'articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n. 146 sui gas fluorurati a effetto serra.

La sospensione dei termini amministrativi stabilita dal DI "Cura Italia" **non si applica ai controlli delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas).**

La circolare in particolare fornisce indicazioni in merito a:

1) Termini per l'obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Viene chiarito che in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l'impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l'assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

2) Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n. 146.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprende a decorrere dal 16 aprile 2020.

Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l'effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all'articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la circolare si intende automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

F-GAS/COVID-19 AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' DELLA BANCA DATI F-GAS

Fonte Ecocerved

Lunedì 6 aprile c.a. sono state rilasciate agli utenti alcune nuove funzionalità della Banca dati F-Gas.

Per *quanto* riguarda la comunicazione degli interventi:

- 1) **F-Gas rigenerati**: è possibile indicare fornitori di F-Gas rigenerati localizzati in altri paesi della UE;
- 2) Nel caso di utilizzo di **F-Gas riciclati** (per la cui definizione si rimanda al Regolamento 517/2014), la procedura attualmente prevede la sola possibilità di indicare l'impianto che ha fornito F-Gas riciclato all'impresa certificata. La nuova versione consente di indicare se l'F-Gas è stato riciclato dalla stessa impresa certificata che svolge l'intervento, specificando se viene utilizzato nella stessa apparecchiatura dalla quale è stato recuperato o in altre. In entrambi i casi viene richiesto di indicare produttore e modello dell'apparecchiatura usata per riciclare il gas;
- 3) Per le **apparecchiature con più circuiti**, la procedura consentiva di indicare il carico massimo riferito solo all'apparecchiatura senza poter specificare la tipologia di gas ed il quantitativo per singolo circuito. Nella nuova versione, dal menu Inserimento manuale, l'utente potrà indicare il carico massimo riferito al singolo circuito sia per le nuove apparecchiature nonché integrare le informazioni relative alle apparecchiature già presenti in Banca Dati. L'informazione del carico massimo riferito al circuito è obbligatoria in caso di installazione.

Per gli utenti che utilizzano l'**inserimento massivo** dei dati attraverso un file XML, è disponibile una nuova versione del file .xsd dove sono state recepite le novità sopra elencate. È comunque garantita la compatibilità dei file XML generati con schemi precedenti.

Inoltre, come previsto dall'articolo 16 c. 10 del DPR 146/2018 gli operatori, accedendo all'area riservata della Banca Dati F-gas Operatori, possono scaricare un **attestato** contenente le informazioni relative ad ogni apparecchiatura (peraltro già presenti nel rapporto di intervento ricevuto dal manutentore e consultabili attraverso la Banca Dati). Per l'ottenimento dell'attestato è previsto il versamento di un diritto di segreteria, come previsto dall'articolo 20 c.3 del DPR citato.

MANGIMI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 6 marzo 2020 n. 69 i seguenti provvedimenti:

- Regolamento UE del 5 marzo 2020 n. 376 con il quale viene rinnovata l'autorizzazione, secondo le indicazioni ivi previste, per l'impiego della sostanza norbissina (annatto F) nei mangimi destinati ai gatti e ai cani;
- Regolamento UE del 5 marzo 2020 n. 377 con il quale viene autorizzato l'impiego della sostanza selenato di sodio nei mangimi destinati ai ruminanti;
- Regolamento UE del 5 marzo 2020 n. 378 che autorizza l'uso della sostanza L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

I Provvedimenti sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

MARCATURA CE DISPLAY ELETTRONICI, AVVISO DI RETTIFICA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica con cui viene sostituita nel regolamento UE 2019/2021 (che disciplina la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in attuazione delle disposizioni che prevedono la marcatura CE), la formula che serve a calcolare l'indice di efficienza energetica (EI) per il modo acceso dei display elettronici. La nuova formula è la seguente:

$$EI = \frac{(P_{measured} + 1)}{(3 \times [90 \times \tanh(0,02 + 0,004 \times (A - 11)) + 4] + 3) + corr}$$

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica con cui viene sostituita nel regolamento UE n. 2019/2013 (che disciplina le nuove classi di efficienza energetica e il riscalaggio dell'etichettatura energetica dei display elettronici in attuazione delle disposizioni relative al nuovo quadro sull'etichettatura energetica dei prodotti), la formula che serve per calcolare l'indice di efficienza energetica (EEI_{label}) dei display elettronici. La nuova formula è la seguente:

$$EEI_{label} = \frac{(P_{measured} + 1)}{(3 \times [90 \times \tanh(0,025 + 0,0035 \times (A - 11)) + 4] + 3) + corr}$$

I testi delle Rettifiche sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

COVID-19 SCADENZE AMBIENTALI PROROGATE AL 30 GIUGNO P.V.

Si ricordano la proroga al **30 giugno 2020** delle seguenti scadenze ambientali per effetto dell'art. 113 del D.L. n. 18 del 17/03/2020:

- Comunicazione annuale gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE;
- Comunicazione annuale rifiuti – MUD;
- Versamento del diritto annuale d'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali;
- Comunicazione annuale pile e accumulatori (Produttori).

MEDICO COMPETENTE/COVID-19 ALLEGATO 3 B PROROGA A LUGLIO

Publicata la Circolare n. 11056 del 31 marzo 2020 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, che dispone che *“visto il carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, si ritiene opportuno prorogare i termini e prevedere che l'invio venga effettuato entro il 31 luglio 2020, sempre che tale scadenza temporale possa essere congrua con la ripresa delle normali attività”*.

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO/COVID-19 INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLO SPISAL PER COVID-19

Si trasmette quanto ricevuto dallo SPISAL dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in merito agli “Interventi di prevenzione dello SPISAL per affrontare l'emergenza dell'epidemia COVID-19 e la protezione dei lavoratori”.

Si tratta di una sintesi, aggiornata, dei risultati degli interventi di prevenzione predisposti dallo SPISAL nel periodo 17 marzo 2020 - 10 aprile 2020 - al fine di condividere le informazioni utili per affrontare insieme questa emergenza nei migliore dei modi.

Il coordinamento tra gli Enti istituzionali e le organizzazioni sociali, in questa particolare fase emergenziale, non costituisce un'opzione, ma un valore aggiunto indispensabile per rispondere prontamente e con competenza ai bisogni e alle richieste del mondo del lavoro.

La Sintesi è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO/COVID-19 PROTOCOLLI CONDIVISI CON LE PARTI SOCIALI, SPISAL AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA, AGGIORNAMENTO AL 9 APRILE 2020

Si ritiene opportuno rendere disponibile la SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROTOCOLLI CONDIVISI CON LE PARTI SOCIALI a cura del Servizio SPISAL Azienda AULSS 9 Scaligera aggiornata al 9 aprile 2020.

Si tratta di una sintesi che riporta oltre al protocollo per gli Ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri dell'economia, del lavoro, dello sviluppo economico e della salute, anche i protocolli previsti nel settore pubblica amministrazione (Ministero Pubblica Amministrazione 3 aprile 2020), nel settore del trasporto e della logistica (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 30 marzo 2020), e per i cantieri edili (19.03.2020).

Il riepilogo è strutturato secondo **una modalità check list che può essere di supporto alle aziende**, in particolare per il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, e che costituisce un riferimento anche per gli interventi di controllo dello SPISAL, interventi di cui si allegano di seguito i risultati periodo 17 marzo – 10 aprile 2020.

Sul nostro sito www.apiverona.it sono disponibili:

- Schema protocolli-check list;
- Sintesi attività di controllo Spisal agg. al 10 aprile c.a.

MARCATURA CE APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE USO DOMESTICO, AGGIORNAMENTO

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica con cui nel Regolamento UE n. 2017/1369, che disciplina le nuove classi di efficienza energetica e il riscaldamento dell'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico in attuazione delle disposizioni relative al nuovo quadro sull'etichettatura energetica dei prodotti, viene sostituita la formula che serve per calcolare il consumo annuo standard di energia (SAE).

La nuova formula è la seguente:

$$SAE = C \times D \times \sum_{c=1}^n A_c \times B_c \times [V_d/V] \times (N_c + V \times r_c \times M_c)$$

**INAIL/COVID-19
INFEZIONI SUL LAVORO DA CORONAVIRUS,
PUBBLICATE FAQ SULLA CERTIFICAZIONE MEDICA E SULLA TUTELA DELL'INAIL**

Fonte www.inail.it

Sono disponibili chiarimenti sulla compilazione del certificato di infortunio da parte del medico e sui casi che sono coperti dalla tutela Inail.

Con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 sono state fornite indicazioni sulle prestazioni garantite dall'Inail ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale.

In seguito alla pubblicazione della suddetta circolare, alle sedi dell'Istituto è stata data l'istruzione di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l'apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio.

In tali ipotesi sarà necessario acquisire successivamente la documentazione utile a comprovare l'infezione (presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni) e gli elementi indispensabili per ricondurla all'occasione di lavoro, dati non presenti nel certificato di malattia.

Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l'ora ma la sola data dell'evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell'astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. In caso di infezione accertata, l'Inail eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.

Considerata la fase emergenziale, è stata accettata anche la certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione dell'epidemia.

La tutela dell'Istituto, come già precisato nella circolare del 3 aprile, ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La mancanza dell'origine professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell'Inail. È il caso, per esempio, della cosiddetta "malattia comune", tutelata dall'Inps perché non connessa allo svolgimento di un'attività lavorativa.

Per chiarire tutti i dubbi legati all'accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro da Covid-19, l'Istituto ha pubblicato delle FAQ che rispondono alle domande più frequenti, dalle modalità di riconoscimento dell'infortunio alle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.

La FAQ Inail è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

MARCATURA CE LAVATRICI E LAVASCIUGA, AGGIORNAMENTO

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica con cui nel Regolamento 2023/2019 che disciplina la progettazione ecocompatibile delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria ad uso domestico in attuazione delle disposizioni che prevedono la marcatura CE, viene sostituita la formula per calcolare l'indice di efficienza energetica (IEEW) delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria per uso domestico; l'indice di efficienza energetica (IEEW) del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico; il consumo ponderato di acqua è il consumo di acqua alla capacità nominale delle lavasciuga biancheria per uso domestico con capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 3 kg; il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) della lavatrice per uso domestico e il ciclo di lavaggio di una lavasciuga biancheria per uso domestico.

Nella medesima Gazzetta Ufficiale pubblicato anche l'avviso di rettifica che sostituisce nel Regolamento 2019/2014 - che disciplina le nuove classi di efficienza energetica e il riscaldamento dell'etichettatura energetica delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, la formula che serve per calcolare il consumo ponderato di energia (EWD) delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità di lavaggio nominale pari o inferiore a 3 kg; il consumo ponderato di acqua (EWD) delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità di lavaggio nominale pari o inferiore a 3 kg; il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) della lavatrice per uso domestico e il ciclo di lavaggio di una lavasciuga biancheria per uso domestico.

Modificati anche i contenuti della scheda informativa del prodotto per quanto riguarda le indicazioni relative alla capacità nominale, alla temperatura massima all'interno dei tessuti trattati, alla velocità della centrifuga, alla durata del programma e all'emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga.

I Documenti sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO/COVID-19 REGIONE VENETO AGGIORNA IL DOCUMENTO PER GLI AMBIENTI DI LAVORO, INDICAZIONI SUI TEST VIROLOGICI

Publicato l'aggiornamento versione n. 10 dell'11 aprile 2020 della Circolare Regione Veneto recante **“Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”** elaborato, come per le altre versioni, dall'Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.

Aggiornamenti rispetto alla precedente versione:

- Sono stati aggiornati i riferimenti normativi.
- È stato integrato il paragrafo **“Formazione”** (pag. 6), con ulteriori precisazioni sulla validità della formazione a distanza.
- È stato integrato il paragrafo **“Indicazioni operative”** (pag. 11), con ulteriori precisazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e sull'effettuazione di test diagnostici .

Si riporta la parte evidenziata nella circolare con le indicazioni per il Medico Competente:

“Si precisa, infine, che allo stato attuale non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori legato all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Tuttavia, in previsione di una graduale ripresa delle attività produttive, i lavoratori potrebbero essere coinvolti in attività di screening al fine di individuare soggetti positivi asintomatici, infettati, immunizzati o suscettibili, esclusivamente nell'ambito di indagini sperimentali o progetti pilota finalizzati alla caratterizzazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione lavorativa e all'acquisizione di informazioni sulla validità dei diversi test diagnostici disponibili.

A tal proposito, si precisa che, secondo le indicazioni del Ministero della Salute (Lettera circolare n. 11715 del 3 aprile 2020), sebbene l'impiego di kit commerciali di diagnosi rapida virologica sia auspicabile e rappresenti un'esigenza in situazioni di emergenza, **gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili rimangono quelli basati sul rilevamento di RNA virale in secrezioni respiratorie (tampone nasofaringeo), da eseguire presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi individuati dalle Regioni.**

I test sierologici basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici necessitano di ulteriori evidenze sulle proprie performance e utilità operativa e non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi naso-faringei secondo i protocolli indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Pertanto, ad oggi l'uso su larga scala di test sierologici a fini diagnostici individuali risulta improprio e prematuro, essendo possibile solo a seguito di validazione da parte delle strutture tecnico scientifiche nazionali o nell'ambito delle indagini preliminari di carattere sperimentale sopra citate. In tali casi, l'effettuazione di test sierologici dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- acquisizione del consenso informato del lavoratore;
- idoneità del personale sanitario coinvolto, sia in termini di qualificazione e capacità tecniche, sia di misure di prevenzione e protezione;
- rispetto degli standard per l'effettuazione dei test, in ogni sua fase (dalla predisposizione dei locali al conferimento al laboratorio autorizzato);

- rispetto dei flussi informativi regionali e degli obblighi di notifica alle strutture sanitarie competenti;
- attenta valutazione della comunicazione degli esiti ad ogni partecipante”.

La Circolare Regionale versione n. 10 dell'11 aprile 2020 e la Circolare Ministeriale 11715/2020 sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

MASCHERINE E DPI/COVID-19 NOTA DELLA CCIAA DI VENEZIA-ROVIGO

Si segnala la Nota della CCIAA di Venezia-Rovigo avente ad oggetto *“Informativa su 'mascherine facciali'”*, contenente alcuni chiarimenti, a seguito di segnalazioni e riscontri, circa la presenza in commercio, sia presso esercizi commerciali che farmacie, di “mascherine facciali” prive delle indicazioni previste, da cui potrebbero derivare potenziali pregiudizi per la salute pubblica e profili di responsabilità a carico di produttori, importatori, commercianti ed acquirenti professionali.

Nella nota si precisa che **le mascherine prive di marcatura CE che non siano state oggetto di alcuna procedura di valutazione, sono comunque commercializzabili ai sensi dell'art. 16, 2° co. del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che le qualifica come “mascherine filtranti”** ma non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza, in quanto non si configurano né come Dispositivo Medico né come Dispositivo di Protezione Individuale.

Nella nota si legge che il produttore o l'importatore delle “mascherine filtranti” **dovrà riportare chiaramente sul prodotto, o sulla relativa confezione fornita al consumatore, la propria ragione sociale e un proprio indirizzo postale (meglio se la sede legale) oltre alle prescritte indicazioni volte a prevenire i rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto stesso.**

Nello specifico, tali indicazioni dovranno senz'altro contenere gli avvisi che il prodotto “NON È UN DISPOSITIVO MEDICO” e “NON È UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” oltre ad altre opportune indicazioni quali, ad esempio, il fatto che permane l'obbligo, per che lo indossa, di rispettare le vigenti norme di sicurezza in materia di distanziamento sociale.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

BANDO ISI INAIL/COVID-19 SOSPENSIONE TERMINI AVVISI PUBBLICI ISI

Fonte www.inail.it

Prolungamento fino al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini per le fasi di verifica amministrativa e tecnica nonché per quelle di realizzazione e rendicontazione dei procedimenti amministrativi delle gestioni Isi.

L'art. 37, D.L. 23/2020, dispone che il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 103, co. 1 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020. Pertanto, i termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

Non è possibile, dunque, emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per la fase di verifica tecnico-amministrativa o impedire l'invio di eventuali osservazioni, se il termine di dieci giorni cade nel citato periodo di sospensione. È sospeso anche il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto.

Inoltre, non si deve considerare nel termine di 365 giorni previsto per la realizzazione del progetto, che decorre dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, il predetto periodo di sospensione 23 febbraio - 15 maggio 2020.

In ogni caso, al termine della sospensione, ai fini della valutazione del periodo utile per la realizzazione del progetto, si tiene conto anche delle disposizioni sull'interruzione delle attività produttive o di oggettive difficoltà derivanti dalla ripresa della produzione di beni e servizi, per le seguenti imprese:

- imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l'anno per la realizzazione del progetto o anche il periodo di ulteriore proroga già concesso;
- imprese che hanno ricevuto, al termine della verifica tecnico-amministrativa, il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza epidemiologica.

Infine, i beneficiari dell'anticipazione del finanziamento devono presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, un'integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso. È possibile accettare una polizza fideiussoria firmata digitalmente che deve essere trasmessa via pec dall'indirizzo dell'Istituto assicuratore a quello della sede Inail competente, accompagnata da un valido documento digitale, anch'esso firmato, dal quale emerga il ruolo aziendale e i poteri attribuiti al soggetto firmatario della polizza.

AEE DEROGHE DIVIETO PIOMBO E CADMIO, AGGIORNAMENTO

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.02.2020 il D.M. Ambiente 17 gennaio 2020 recante “Attuazione delle Direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della Direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)”.

Il provvedimento recepisce nove direttive della Commissione Ue contenenti deroghe al divieto di utilizzo di una serie di metalli pesanti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche laddove la tecnologia non è ancora in grado di fare a meno di tali metalli. Le disposizioni, efficaci dal 1° marzo 2020, prevedono deroghe all'uso del piombo e del cadmio in una serie di prodotti.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

INFORTUNI/COVID-19 INFEZIONI SUL LAVORO DA CORONAVIRUS, GARANTITE LE STESSE PRESTAZIONI DEGLI INFORTUNI ULTERIORI CHIARIMENTI

Come noto l'articolo 42, comma 2, del Decreto “Cura Italia” stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro l'Inail assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Sul punto è intervenuta la circolare dell'Istituto INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, la quale ha fornito alcuni chiarimenti utili (in particolare, da pag. 6 in avanti) ed inoltre anche le Faq applicative. Si ritiene opportuno fornire il seguente approfondimento.

Innanzitutto, l'Istituto precisa che l'ambito della tutela infortunistica da COVID-19 **riguarda gli operatori sanitari**, che per la natura delle prestazioni sono esposti ad un elevato rischio di contagio. Per tali operatori vige, quindi, la PRESUNZIONE SEMPLICE di origine professionale (di fatto, la qualificazione di infortunio scatta praticamente in automatico), considerata la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

L'Inail, inoltre, stabilisce che ad una condizione di elevato rischio di contagio possano essere ricondotte anche **altre attività lavorative, che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza** (l'Istituto cita testualmente, in via esemplificativa, ma non esaustiva: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.). Anche per tali figure, quindi, vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Alle predette situazioni, da ritenersi di fatto “pacifiche”, si aggiungono, sempre secondo l'Istituto, i

casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice (di fatto, tutti gli altri). Sono casi da ritenersi residuali rispetto ai precedenti e, in tali ipotesi, dato che l'episodio che ha determinato il contagio non è noto o non può essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale dovrà seguirà l'ordinaria procedura (che è molto rigorosa) e dovrà privilegiare essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Quindi, in tali casi, "....deve essere condotta una specifica verifica circa il quadro clinico del lavoratore e le circostanze tutte che possano far ritenere, con ragionevole certezza, che l'infezione sia stata contratta proprio sul posto di lavoro e a causa del lavoro".

Per detti casi (l'Inail parla espressamente di "*casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro*"), il medico certificatore dovrà predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'Inail, che prenderà in carico e assicurerà la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. Il certificato medico dovrà riportare:

- i dati anagrafici completi del lavoratore,
- quelli del datore di lavoro,
- la data dell'evento/contagio,
- la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio,
- in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Come si vede, si tratta di un'analisi dettagliata e completa, che deve essere basata su dati di fatto concreti e non su astrazioni e, in particolare, che deve essere fatta contestualmente all'inizio dell'astensione dal lavoro e non a posteriori (quindi, in parole semplici, non ci si può arrivare dopo diverso tempo e magari per mere presunzioni).

Infatti, l'Inail ribadisce testualmente come "*si rappresenta l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail*". In particolare, deve trattarsi di "**qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso**".

Si ripete, quindi, che la valutazione deve essere sin dall'inizio rigorosa, anche perché, se viene accertata la causalità lavorativa dell'infezione, scatta altresì l'obbligo per il datore di lavoro, come per qualsiasi infortunio, di effettuare la denuncia/comunicazione d'infortunio all'Inail: solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto, pertanto anche il datore di lavoro deve essere adeguatamente informato.

Si ricorda (e lo sottolinea anche l'Inail nella circolare) che se l'episodio morboso non fosse riconducibile ad infortunio sul lavoro (secondo i dettami sopra ricordati), la tutela Inail non

sarebbe dovuta e sarebbe viceversa necessario procedere alla segnalazione del caso all'Inps, per la riconduzione del caso ad ipotesi di "semplice" malattia.

Detto pertanto che l'ipotesi di infortunio a causa Covid-19 non è così facilmente realizzabile (al di fuori delle categorie di lavoratori particolarmente a rischio, sopra citate), è necessario altresì precisare che, laddove tale ipotesi effettivamente si realizzasse, l'Azienda dovrà dimostrare di aver adottato (e fatto applicare rigorosamente) tutte le disposizioni previste dai vari Protocolli relativi alla sicurezza, per non incorrere in una probabile azione di risarcimento del danno intentata dal lavoratore infortunato, il quale ritenesse l'Azienda responsabile dell'accaduto. A tal fine, è necessario altresì che l'Azienda stessa valuti di adeguare le proprie polizze assicurative allo scopo, prevedendo, laddove possibile, l'ipotesi di rischio legata al Covid-19.

La circolare Inail, infine, precisa che l'assicurazione infortunistica per contagio da Covid-19 opera anche nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (c.d. "**infortunio in itinere**"), offrendo uno spunto interessante e contraddittorio da tenere presente per le Aziende. Infatti, l'Istituto afferma che *"in merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti"*.

Di fatto, quindi, mentre l'Inail di regola al fine di riconoscere l'infortunio in itinere richiede che il lavoratore si rechi in Azienda utilizzando, laddove esistenti, i mezzi pubblici, nel caso specifico dell'ipotesi legata al Covid-19 l'Istituto, viceversa, invita i lavoratori ad utilizzare il mezzo privato, proprio per evitare il più possibile il rischio di contagio. Tale raccomandazione, quindi, è utile venga raccolta dalle Aziende e diffusa ai lavoratori.

La Circolare Inail n.13 del 3 aprile 2020 e le FAQ Inail agg. al 10 aprile 2020 sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

UNI/COVID-19

LIBERAMENTE SCARICABILI LE NORME UNI PER COMBATTERE IL CONTAGIO

Fonte UNI

Si evidenzia l'elenco che UNI ha pubblicato sul proprio sito integrandolo il 31 marzo 2020 con tutte le pubblicazioni rese disponibili in lingua italiana.

Si tratta delle norme tecniche tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19 che l'UNI ha reso liberamente scaricabili.

Le norme riguardano maschere filtranti, guanti e occhiali protettivi, indumenti e teli chirurgici le cui caratteristiche tecniche ora sono liberamente accessibili in modo da facilitare le scelte di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni e la riconversione produttiva da parte delle imprese.

Norma	Titolo
UNI 10912:2000	Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative
UNI EN 140:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 149:2009	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 14683:2019	Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova
UNI EN ISO 10993-1:2010	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio
UNI EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN 420:2010	Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
UNI EN 455-1:2002	Guanti medicali monouso - Assenza di fori - requisiti e prove
UNI EN 455-2:2015	Guanti medicali monouso - Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche
UNI EN 455-3:2015	Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica
UNI EN 455-4:2009	Guanti medicali monouso - Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione
UNI EN ISO 374-2:2020	Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione
UNI EN ISO 374-5:2017	Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi
UNI EN 166:2004	Protezione personale degli occhi - Specifiche
UNI EN 13795-1:2019	Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 1: Teli e camici chirurgici
UNI EN 13795-2:2019	Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 2: Tute per blocchi operatori
UNI EN 14126:2004	Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
UNI EN 14605:2009	Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])
UNI EN ISO 20345:2012	Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
UNI EN ISO 20346:2014	Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione
UNI EN ISO 20347:2012	Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro

RIFIUTI

MUD 2020 PROROGATO AL 30 GIUGNO, SERVIZIO DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Si ricorda a tutti gli associati che la consueta DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI durante l'anno 2019 ("MUD 2020"), deve essere effettuata **entro il 30 giugno 2020** per tutte le tipologie di RIFIUTI PERICOLOSI e per i RIFIUTI NON PERICOLOSI (questi ultimi solo per le imprese che abbiano più di 10 dipendenti).

Si precisa che le attività di gestione dei rifiuti, quali smaltitori, recuperatori, trasportatori professionali, commercianti ed intermediari, devono denunciare tutti i rifiuti gestiti, siano essi pericolosi o non pericolosi, indipendentemente dal numero di lavoratori al proprio servizio.

Per le modalità di adesione al servizio di compilazione/controllo si rinvia alla ns. circolare 25/AM/4 del 17 febbraio u.s.; si accetteranno prenotazioni fino al 23 giugno p.v.

MARCATURA CE

SORGENTI LUMINOSE, RETTIFICA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica riguardante il regolamento 2019 del 1° ottobre 2020 che disciplina la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate in attuazione delle disposizioni che prevedono la marcatura CE.

Vengono sostituiti i riferimenti delle coordinate cromatiche riportate nella definizione della sorgente luminosa; le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti in questione, per la parte relativa al fattore di correzione C in funzione delle caratteristiche della sorgente luminosa delle sorgenti luminose ad alta luminanza (HLLS) e all'efficienza energetica minima per le unità di alimentazione separate a pieno carico delle unità di alimentazione per sorgenti luminose LED o OLED.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DISPONIBILE L'ELENCO AGGIORNATO DEGLI STABILIMENTI SOGGETTI AL D.LGS. 105/2015

Disponibile online l'aggiornamento al 29 febbraio 2020 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015.

L'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante viene predisposto dalla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo - Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale in base ai dati comunicati dall'ISPRA, a seguito delle istruttorie delle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

L'elenco viene aggiornato semestralmente.

Link Ministero Ambiente:

<https://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0>

DPI/COVID-19 DOCUMENTO MINISTERO INTERNO SULL'USO DEI DPI

Fonte Ministero Interno

Resa disponibile dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale di Sanità, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, una guida recante "COVID-19. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)".

La guida contiene una classificazione dei DPI, le prove di sterilizzazione delle mascherine monouso, le corrette procedure di vestizione e svestizione dei DPI.

Si tratta di una pubblicazione rivolta al personale medico della Polizia di Stato, quindi a tutti gli operatori sanitari pubblici e privati, ma può fornire utili indicazioni anche alle attività produttive.

SOMMARIO

Presentazione

Acronimi

1. INTRODUZIONE

2. CARATTERISTICHE DEI DPI

2.1. Caratteristiche generali

2.2. Caratteristiche specifiche .

3. CLASSIFICAZIONE DEI DPI

3.1. Per la protezione del corpo

3.2. Per la protezione degli arti superiori

3.3. Per la protezione degli occhi e del viso

3.4. Per la protezione delle vie aeree

3.5. Mascherina chirurgica

- 3.6. Mascherina FFP
- 4. PROVE DI STERILIZZAZIONE DELLE MASCHERINE MONOUSO (FFP)
- 5. PROCEDURE PER LA CORRETTA VESTIZIONE DEI DPI
- 6. PROCEDURE PER LA SVESTIZIONE
- 7. USO DEI DPI PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE RINOFARINGEO E OROFARINGEO
 - 7.1. Sequenza per indossare i DPI
 - 7.2. Sequenza per rimuovere i DPI
- 8. USO DEI DPI PER LA BONIFICA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO
- 9. USO DEI DPI PER L'ESECUZIONE DEL TEST PER IL RILEVAMENTO QUALITATIVO DI ANTICORPI ANTI-SARS-COV-2
 - 9.1. Sequenza per indossare i DPI
 - 9.2. Sequenza per rimuovere i DPI

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO/COVID-19 VERIFICHE INL DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota n. 149 del 20 aprile 2020, con la quale prescrive, ai propri Uffici territoriali, di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali, in un'ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

Dette richieste sono conseguenti alla circolare del Ministero dell'Interno del 14 aprile 2020 che evidenziava la necessità che le Prefetture collaborassero con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e con le articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020.

La Nota è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

DPI INAIL/COVID-19 PUBBLICATO L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE VALIDATI DALL'INAIL

Fonte www.inail.it

Disponibile online l'elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) – occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari – validati positivamente dall'Inail in attuazione del terzo comma dell'articolo 15 del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all'Istituto in via straordinaria, fino al termine dell'emergenza Covid-19.

L'elenco, che sarà periodicamente aggiornato con l'inserimento dei nuovi DPI validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell'importatore con la regione/nazione di riferimento, e un'immagine, se disponibile.

La lista si riferisce esclusivamente ai DPI validati dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell'Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di DPI presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell'elenco.

Quasi tutti i dpi sottoposti all'esame dell'Istituto, a partire da quelli delle vie respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative dello scorso 19 marzo.

Le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3, in particolare, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano.

Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l'Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.

Sono state aggiornate anche le risposte alle domande più frequenti. Per chiarire tutti i dubbi legati all'iter di validazione dei DPI, sono state anche aggiornate le Faq che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall'Inail.

Nella sezione Supporto del portale dell'Istituto, inoltre, è disponibile il servizio "Inail risponde", che consente l'invio di richieste attraverso un form strutturato. Per il corretto invio delle richieste, è necessario selezionare nel campo "Categoria" la voce "Ricerca e tecnologia", nel campo "Sottocategoria" la voce "Informazioni e normativa" e nel campo "Oggetto" la voce "Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed ambientale".

Sul nostro sito www.apiverona.it è disponibile:

- [Elenco DPI validati](#) - Aggiornamento: 23 aprile 2020
- [FAQ di carattere generale](#) - Aggiornamento: 23 aprile 2020

MASCHERINE/COVID-19
ORDINANZA N. 11/2020 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19

Publicata l'Ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, che fissa i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683).

Il testo del Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

AMBIENTE/COVID-19
RINVIO DI SCADENZE AMBIENTALI E FUNZIONALITA' DELLO SPORTELLO AMBIENTE

Fonte CCIAA Verona

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) stabilisce che sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;**
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

L'Ufficio Regionale ambiente delle Camere di Commercio del Veneto è impegnato nel garantire e dare continuità all'attività istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza e di supporto alle imprese sui temi ambientali, modificando però le modalità, a seguito del permanere della situazione emergenziale legata alla pandemia in corso.

Per contattare l'Ufficio è a disposizione il contact center dedicato (tel. 041.5349940), la posta elettronica (ambiente@dl.camcom.it) o lo sportello della sede di Mestre, via Forte Marghera 151 (il martedì, esclusivamente su appuntamento prenotabile dal sito www.dl.camcom.it).

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ALLIANZ – Welfare e Rischi Aziendali

ARENA BROKER – Prodotti assicurativi

ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e Visite Specialistiche

CDI MANAGER – Manager a Contratto Temporaneo

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Route

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza Macchine per Ufficio

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, Catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'Allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di Lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle Imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Cancelleria

M & P INGEGNERIA – Ingegneria Civile, Messa in Sicurezza Sismica
NEXIVE – Servizio Postale Privato
NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a Lungo Termine
ORIENTA - Agenzia per il Lavoro
QCOM – Telecomunicazioni Cybersecurity
SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali
SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuoto, benessere
TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro
TOMMASI FAMILY ESTATE – Vino e enoturismo
TRANSALDI – Consulenze doganali
VERPUL – Articoli per la pulizia industriale
VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni
VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi